

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 20 GIUGNO 2022

Il giorno 20 giugno 2022, alle ore 16, per vie telematiche come previsto dal vigente statuto sociale si è riunita, a seguito di regolare convocazione a tutti gli aventi diritto, l'assemblea dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente.

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione modifiche statutarie;
2. Varie ed eventuali.

La seduta è aperta.

Assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Giulio Simoni, il quale chiama a fungere da Segretario Alessandro Benedetti che, opportunamente, accetta.

Il Presidente fa constatare che l'Assemblea deve ritenersi valida, essendo essa stata convocata nel rispetto degli obblighi di legge e delle pattuizioni statutarie ed essendo presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei soci.

Il Presidente chiarisce che si ritiene necessario procedere ad ulteriori modifiche dello Statuto di ANNA4CHILDREN ONLUS al fine di adeguare il medesimo rispetto alle prescrizioni del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, CTS) in tema di diritto di voto per i soci minorenni e devoluzione del patrimonio dell'associazione in caso di estinzione o scioglimento.

Si passa quindi a trattare i punti all'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone inizialmente ai soci le ulteriori modifiche statutarie imposte dal Codice del Terzo Settore. La trattazione si svolge come segue:

- Articolo 3 "I Soci": viene riconosciuto espressamente il diritto di voto per i minorenni, prevedendo che lo stesso venga esercitato per il tramite degli esercenti della potestà genitoriale;
- Articolo 6 "Diritti e Doveri dei Soci": viene eliminata la locuzione "fatte salve le eccezioni previste dall'art. 3" nel n. 2; viene eliminata la locuzione "per gli associati o partecipanti maggiori di età" nel penultimo rigo;
- Articolo 22, "Scioglimento" l'articolo viene modificato prevedendo che la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento venga effettuata previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea che nomina il/i Liquidatore/i. Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il/i Liquidatore/i provvederà a devolgerlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

L'Assemblea, preso atto di quanto presentato dal Presidente

delibera

l'approvazione delle modifiche statutarie esposte in narrativa.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente ringrazia e scioglie la seduta alle ore 17:00, previa redazione, approvazione e sottoscrizione del presente verbale

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alessandro Bressanelli', written in a cursive style.

Il Segretario

Statuto dell'Associazione "ANNA4CHILDREN ETS "

- ART.1

COSTITUZIONE, SEDE E DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'Associazione denominata
"ANNA4CHILDREN ETS"

con sede in Milano,
regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, dal D.lgs. n. 117 del 3 Luglio 2017, nonché dal presente Statuto.

L'Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'articolo 2.

L'Associazione assume nella propria denominazione ed in qualunque segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "ente del Terzo settore" o l'acronimo ETS.

- ART. 2

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione intende perseguire finalità di solidarietà sociale e non ha fini di lucro.

In particolare, l'Associazione orienta la propria attività al fine di svolgere assistenza sociale e sociosanitaria, formazione e istruzione a favore dei minori in stato di abbandono e di disagio sociale e familiare anche attraverso la costruzione ed il sostegno di orfanotrofi, scuole, case di accoglienza per minori e similari.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione provvederà a finanziare e realizzare, anche direttamente, i progetti individuati, attingendo a tal fine dalle somme raccolte in occasione di eventi, dal pubblico o da donatori di volta in volta individuati.

- ART.3

I SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali e vengano ritenuti idonei al loro perseguimento.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 4.

Sono soci dell'Associazione tutti coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo e tutti coloro che aderiranno successivamente all'Associazione e saranno come tali ammessi dal Consiglio Direttivo con le modalità di cui infra.

Possono inoltre essere insigniti dal Consiglio Direttivo della qualifica di “Benefattori”, senza peraltro assumere la qualità di socio, tutti gli altri soggetti che avranno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell’Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto. Ai soci minorenni è espressamente riconosciuto il diritto di voto, da esercitarsi per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.

- ART. 4

MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI SOCI

L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati rivolta al Consiglio Direttivo, che delibererà in merito e curerà l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

- ART. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per morte, per esclusione o per recesso.

In ogni caso di perdita della qualifica di socio, non vi sarà alcun diritto a rimborso in relazione ad eventuali versamenti effettuati dal socio cessato a qualsiasi titolo.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il recesso è effettivo dal momento della cancellazione del socio dal libro soci che deve avvenire, a cura del Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione.

L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato:

- 1) Per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
- 2) Per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- 3) Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
- 4) Per mancato pagamento di due annualità dell’eventuale quota associativa.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, il socio escluso potrà chiedere, entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso, che si pronunci l’Assemblea, la quale delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- ART. 6

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) A partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;
- 2) A partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
- 3) Ad accedere alle cariche associative;

- 4) A prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Tutti i soci sono tenuti:

- 1) Ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) A frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- 3) A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

- ART. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea dei soci;
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) Il Presidente dell'Associazione;
- 4) Il Vice Presidente;
- 5) Il Segretario economo;
- 6) Il Collegio dei Revisori dei conti.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

- ART. 8

ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza dal Vice Presidente.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

- ART. 9

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria dirige la vita dell'Associazione ed in particolare:

- 1) Approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- 2) Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti;
- 3) Delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- 4) Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo deciderà di sottoporle.
- 5) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- 6) Delibera sull'esclusione degli associati

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) Sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) Sullo scioglimento, dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto ovvero mediante e-mail da recapitarsi ai soci almeno 15 (quindici) giorni (ridotti a sette giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima ed eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi sette giorni (ridotti a un giorno in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno di persona o per delega tutti i soci.

- ART. 10

VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e siano parimenti informati; verificandosi tali requisiti l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

- ART. 11

VOTAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza ed il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo hanno diritto di voto.

Per i "quorum" indicati nel presente articolo, si computano anche i soci regolarmente rappresentati tramite delega.

- ART. 12

VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario economo e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

- ART. 13

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e direzione dell'Associazione.

Esso è formato da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica fino alla loro revoca o alle loro dimissioni.

Possono fare parte del Consiglio i soci maggiori di età.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo potrà provvedere alla loro sostituzione per cooptazione, nominando, ove possibile, i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità e nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vice Presidente e un Segretario economo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i seguenti poteri e le seguenti funzioni:

- 1) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) Curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- 3) Curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- 4) Predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- 5) Predisporre i bilanci preventivo e consuntivo;
- 6) Provvedere agli atti di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la istituzione o la determinazione di una quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni sei mesi e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o almeno un Consigliere ne faccia richiesta. Salvo quanto prevede l'art.14, assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto ovvero e-mail, da recapitarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini del preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni a cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti.

Alle riunioni è possibile partecipare tramite collegamento audio/televisivo nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10, terzo comma, del presente statuto.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di due riunioni annue del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il Consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno a più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

- ART. 14

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. La sua elezione avviene alla prima riunione del Consiglio Direttivo successiva all'elezione dello stesso da parte dell'Assemblea.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza anche di costui, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

- ART. 15

I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- 1) Il libro dei soci;
- 2) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 4) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti;
- 5) Il libro giornale della contabilità sociale;
- 6) Il libro degli inventari.

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario economo in ogni pagina.

- ART. 16

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli è nominato dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente.

- ART.17

IL SEGRETARIO ECONOMO

Il Segretario economo è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

- ART. 18

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea anche fra non soci.

I membri del Collegio rimangono in carica fino alla loro revoca o alle loro dimissioni.

Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del Segretario economo.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Alla fine di ciascun esercizio, i Revisori predisporranno un'apposita relazione sul bilancio, nella quale esporranno all'Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d'anno.

- ART. 19

GRATUITÀ DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per lo svolgimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

- ART. 20

PATRIMONIO

Il patrimonio è indivisibile ed è costituito:

- 1) Da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- 2) Dalle eventuali quote associative;
- 3) Dai contributi liberali dei propri soci;
- 4) Da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi da parte di persone fisiche, aziende, agenzie internazionali, associazioni o fondazioni, eventualmente insigniti per tale motivo dal Consiglio Direttivo della qualifica di "Benefattori";
- 5) Da liberalità e sovvenzioni da parte di enti pubblici;
- 6) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale, sempre prodotta nel chiaro perseguimento del fine umanitario dell'Associazione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

- ART. 21

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, dovranno essere predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare all'Assemblea per l'approvazione.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 30 (trenta) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

L'Associazione deposita il bilancio consuntivo e preventivo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

- ART. 22

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più Liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

All'atto dello scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea che nomina il/i Liquidatore/i. Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il/i Liquidatore/i provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017..

- ART. 23

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali vigenti in materia.